

**ACCORDO PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE MEDIANTE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

tra la ditta ("Somministrante"):

e la ditta: ("Somministrata")

GRUPPO ARGENTA S.p.A.

Filiale di Roma

Via Lucrezia Romana 115

Cap. 00043 Ciampino Città . Roma

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

Largo Dino Frisullo snc / Campo Boario 000154

Ex Mattatoio di Roma

c.f. 80228830586

Premesso che:

- ♦ la Somministrata è impresa interessata ad attivare un servizio di ristorazione automatica al fine di garantire alle proprie maestranze e/o alla propria clientela una migliore fruizione dei propri locali aziendali;
- ♦ la Somministrante è una società che possiede tutte le caratteristiche richieste per la somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici e semiautomatici;
- ♦ la Somministrata intende affidare alla Somministrante l'espletamento di detto servizio alle condizioni di seguito indicate.

Art. 1 - Oggetto e definizioni

- 1.1 La Somministrata affida alla Somministrante, la quale accetta, l'incarico di svolgere, in favore del personale tutto e/o della clientela della Somministrata ("Utenti"), un servizio di ristorazione automatizzata ("Vending") mediante il collocamento di distributori automatici e/o semiautomatici erogatori di bevande calde e fredde ed alimenti e snack di varia tipologia ed altri prodotti ("Distributori") presso i locali aziendali della Somministrata.
- 1.2 Il Vending viene attivato attraverso il collocamento iniziale dei Distributori, specificamente indicati in Allegato A al presente contratto. Successivamente, in considerazione dei consumi realizzati e delle specifiche esigenze che si evidenzieranno, le parti potranno concordare l'installazione di ulteriori Distributori, il cui collocamento e funzionamento sarà ugualmente regolato dal presente accordo.
- 1.3 I Distributori vengono collocati presso specifiche aree poste all'interno dei locali della Somministrata ("Aree"), così come specificamente individuate di comune accordo fra le parti sulla base delle esigenze di miglior funzionamento e di allacciamento dei Distributori stessi. Dette Aree vengono concesse dalla Somministrata alla Somministrante in comodato gratuito per tutta la durata del presente accordo. Ogni spostamento dei Distributori presso altre Aree dovrà essere concordato con la Somministrante.
- 1.4 I Distributori rimangono di esclusiva proprietà e titolarità della Somministrante e dovranno essere custoditi dalla Somministrata con cura e diligenza media. La Somministrata restituirà i Distributori alla scadenza contrattuale nello stato in cui gli stessi furono inizialmente collocati, salvo il deterioramento dovuto all'usura ordinaria.
- 1.5 Al fine di garantire un servizio sempre efficiente, i Distributori potranno venire ritirati e/o sostituiti dalla Somministrante, a propria discrezione, sulla base dello stato d'usura riscontrato nel corso del servizio.
- 1.6 I prezzi delle singole consumazioni che verranno erogate attraverso i Distributori sono indicati in Allegato B al presente accordo. Tali prezzi verranno aggiornati annualmente nella misura del 100% (cento per cento) della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie.
- 1.7 L'acqua potabile, la corrente elettrica ed ogni altra risorsa necessaria per il funzionamento dei Distributori verranno fornite dalla Somministrata, la quale garantisce che gli impianti relativi sono a norma di legge, impegnandosi quindi a tenere indenne e manlevare la Somministrante da ogni danno che dovesse derivare a quest'ultima o a terzi, in relazione al funzionamento degli impianti stessi.
- 1.8 L'acqua potabile, la corrente elettrica ed ogni altra risorsa necessaria per il funzionamento dei Distributori verranno fornite dalla Somministrata, la quale garantisce che gli impianti relativi sono a norma di legge, impegnandosi quindi a tenere indenne e manlevare la Somministrante da ogni danno che dovesse derivare a quest'ultima o a terzi, in relazione al funzionamento degli impianti stessi.

Art. 2 - Caratteristiche del servizio

- 2.1 La Somministrante garantisce che il servizio di Vending fornito è conforme a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di disciplina igienico-sanitaria della vendita di prodotti alimentari e che presso la propria impresa trova applicazione il Sistema di Autocontrollo denominato HACCP. Tutti i Distributori installati sono soggetti a regolari controlli ed interventi di manutenzione, nel rispetto dei più elevati standard di qualità e sicurezza, nonché delle prescrizioni di cui al Reg. CE 852/04 e vengono riforniti di prodotti di qualità certa, conservati sin dall'origine in apposti locali muniti di Autorizzazione Sanitaria.
- 2.2 Le operazioni di rifornimento, manutenzione e pulizia dei Distributori, nonché di movimentazione di tutti i prodotti alimentari, saranno effettuate esclusivamente da personale qualificato della Somministrante, o da questa specificamente incaricato, in regola con la vigente normativa in materia sanitaria.
- 2.3 Il personale che effettua i predetti servizi per conto della Somministrante è stato adeguatamente informato sulle prescrizioni del D. Lgs. 81/08 relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. La Somministrata si impegna dal canto suo ad informare il suddetto personale circa i rischi specifici esistenti nei propri locali aziendali ove lo stesso è destinato ad operare e circa le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, secondo quanto stabilito dall'art. 26 del medesimo D. Lgs. 81/08.
- 2.4 Al fine di garantire un servizio sempre efficiente, detto personale avrà libero accesso alle Aree ove sono collocati i Distributori durante gli orari di attività della Somministrata. Al medesimo fine la Somministrata si impegna a segnalare tempestivamente alla Somministrante ogni problematica che dovesse presentarsi relativamente al servizio di Vending.
- 2.5 La Somministrante provvederà a far fronte direttamente ad ogni inconveniente connesso con il servizio di Vending. Tutti gli interventi tecnici in caso di mal funzionamento dei Distributori saranno eseguiti in tempi brevi e comunque, salvo casi straordinari, mediamente entro

8 (otto) ore lavorative dal ricevimento delle segnalazioni da parte della Somministrata. Ogni riparazione, revisione, sostituzione dei Distributori saranno svolti solo ed esclusivamente dalla Somministrante, escludendosi quindi ogni intervento da parte della Somministrata.

- 2.6 La Somministrata comunicherà per iscritto a mezzo lettera raccomandata a.r. alla Somministrante ogni mutamento di sede e/o ragione sociale al fine di consentire l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente accordo.
- 2.7 La Somministrata affida alla Somministrante la gestione del servizio di Vending oggetto del presente contratto in via esclusiva, con la conseguenza che la Somministrata non potrà, durante la vigenza del presente accordo, affidare a soggetti terzi altri incarichi finalizzati alla vendita o somministrazione automatizzata di prodotti alimentari all'interno od in prossimità dei propri locali, né potrà allestire essa stessa, direttamente o tramite società controllate/controllanti o partecipate/partecipanti, detti servizi di vendita o somministrazione automatizzata. La presente esclusiva è specificamente estesa a tutti i locali e le unità aziendali della Somministrata, inclusi anche quelli ove il Vending non è stato inizialmente attivato, inclusi quindi i locali di nuova apertura e quelli ove la Somministrata eventualmente trasferisca la propria sede o proprie unità distaccate. La Somministrata garantisce, con ciò promettendo il fatto del terzo, che tutte le società ad essa eventualmente controllate e/o partecipate ovvero le società eventualmente controllanti o partecipanti essa Somministrata, nonché le eventuali ditte, società, imprese o enti che attivino un domicilio od una sede presso i medesimi spazi aziendali ove è già in essere il Vending ovvero ove questo è specificamente di esclusiva spettanza della Somministrante ai sensi della presente clausola, rispetteranno la presente clausola di esclusiva.
- 2.8 Costituiranno inadempimenti legittimanti l'immediata risoluzione del contratto da parte della Somministrante, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti violazioni contrattuali:
- la violazione della clausola d'esclusiva di cui al punto 2.7, anche se posta in essere indirettamente da soggetto il cui rispetto della esclusiva medesima sia stato garantito dalla Somministrata quale promessa del fatto del terzo;
 - lo spostamento arbitrario e non autorizzato, ovvero il non autorizzato distacco dagli allacciamenti dei Distributori.

Art. 3 - Durata

- 3.1 Il presente accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione per una durata di anni tre e non potrà essere rinnovato tacitamente.

Art. 4 - Responsabilità ed assicurazioni

- 4.1 La Somministrante si obbliga a manlevare e tenere indenne la Somministrata da ogni responsabilità e/o richiesta risarcitoria che dovesse essere invocata contro quest'ultima in relazione a danni prodotti dai Distributori nei confronti degli Utenti, di terzi in genere o di beni di proprietà dei predetti.
- 4.2 A copertura dei rischi di cui al punto precedente, oltre che del rischio di incendio, la Somministrante si impegna a stipulare polizza assicurativa con Compagnia di primaria importanza.


Art. 5 - Foro esclusivamente competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione e ad ogni altra vicenda giuridica relativa al presente accordo, le parti stabiliscono specificamente la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del foro di Modena.

ALLEGATO A: ELENCO DISTRIBUTORI / **ALLEGATO B:** ELENCO PREZZI

Luogo e data, Roma, 03/05/2013

La Somministrante



La Somministrata



Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute ai punti 1.2 (promessa del fatto del terzo, consumo minimo e clausola risolutiva espressa), 1.5 (obbligo di cura e custodia dei Distributori, stima dei beni), 1.8 (obbligo di fornitura delle risorse necessarie al funzionamento dei Distributori e manleva), 2.7 (esclusiva del servizio e sua estensione), 2.8 (clausola risolutiva espressa), 3.1 (durata e tacita rinnovazione), 3.2 (clausola penale), 5 (foro esclusivamente competente).

La Somministrante



La Somministrata





INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 23 del Decr. Legs.196/03 - "Codice in materia di protezione dei dati personali", la società GRUPPO ARGENTA SpA, titolare del trattamento, comunica quanto segue circa il trattamento dei dati personali raccolti ai fini dello svolgimento dei rapporti contrattuali instaurati.

a) I dati personali, identificativi e fiscali che Vi riguardano sono raccolti, registrati, archiviati e memorizzati per finalità attinenti alla gestione contabile ed amministrativa del rapporto contrattuale con Voi instaurato, nonché per scopi connessi e/o strumentali allo svolgimento ed alla conduzione in genere della relazione negoziale con Voi avviata;

b) i Vostri dati verranno raccolti su supporti cartacei ed elettronici, registrati in archivi tenuti in forma prevalentemente automatizzata che ne consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione, nel pieno rispetto della normativa vigente ed in modo idoneo a garantirne la sicurezza e la riservatezza e verranno conservati presso la nostra sede operativa;

c) il conferimento dei Vostri dati è facoltativo; tuttavia il mancato conferimento impedisce l'efficiente gestione e conduzione dei rapporti contrattuali attivati;

d) i dati acquisiti non verranno diffusi o comunicati ad alcun soggetto esterno alla nostra organizzazione (nell'ambito della quale gli stessi verranno trattati dal personale tecnico-amministrativo e commerciale incaricato), fatti salvi gli obblighi di legge;

e) ai sensi dell'art.7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Decr. Legs.196/03, in qualità di interessati, avete il diritto:

- di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, nonché la loro comunicazione in forma intelligibile, oltre all'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando Vi abbiate interesse, l'integrazione dei dati, oltre alla cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non sia necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, oltre all'attestazione che le operazioni appena menzionate siano state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- di opporVi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta purché l'opposizione si fondi su motivi legittimi, ovvero al trattamento di dati personali che Vi riguardino a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

f) titolare del trattamento dei Vostri dati è Gruppo Argenta S.p.A., con sede in via M.Fanti ,2 – 42124 Reggio Emilia (RE), in persona del legale rappresentante Sig.Stefano Fanti.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Ditta **ACCADEMIA DI BELLE ARTI** legalmente rappresentata dal sig. Cesare Romiti preso atto dell'informativa di cui sopra, acconsente al trattamento dei propri dati personali, identificativi e fiscali che riguardano la predetta società, per le finalità e nei limiti indicati nell'informativa stessa.

Data ,Roma 03/05/2013

Timbro e/o Firma

Per il Preso
Romiti

Allegato A: Elenco Distributori

Modello	Tipologia	Stima	Marca	Quantità
OPERA CAFFE'	caldo		01
FASS 1050	misto		01

Allegato B: Elenco Prezzi

Tipologia prodotto	Prezzo Moneta	Prezzo Chiave
CAFFE' NORMALE	0,40	0,40
CAFFE' CORTO	0,40	0,40
CAFFE' LUNGO	0,40	0,40
CAFFE' MACCHIATO	0,40	0,40
CAPPUCCINO	0,40	0,40
THE CALDO	0,30	0,30
CIOCCOLATA	0,35	0,35
ORZO	0,30	0,30
GINSENG	0,35	0,35
ACQUA MINERALE 50 CL NATURALE O GASSATA	0,35	0,35
LATTINA COCA COLA/FANTA/SPRITE	0,60	0,60
SUCCHI DI FRUTTA	0,50	0,50
KINDER BUENO	0,70	0,70
KIT KAT	0,70	0,70

Tipologia prodotto	Prezzo
FIESTA FERRERO	0,60
CRACKERS	0,30
TUC	0,50
PATATINE E/ O SIMILARI	0,40
SCHIACCIATINE	0,30
TRAMEZZINI GUSTI VARI	1,30
PANINI VARI GUSTI	1,20

Luogo e data Roma, 03/05/2013

La Somministrante

.....


La Somministrata

.....


Sistema Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2000

ALLEGATO C
CLAUSOLA INTEGRATIVA

all' ACCORDO PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI.

tra

GRUPPO ARGENTA SPA, con Sede Legale in via M.Fanti ,2 - 42124 Reggio Emilia (RE), Sede Amministrativa in Via Einstein, 6 Carpi (MO) P.I. e C.F. 01870980362 legalmente rappresentata dal signor Fanti Stefano (d'ora innanzi **Somministrante**).

E

ACCADEMIA DI BELLE ARTI con Sede Legale in via Ripetta n.222 - 00186 Roma , Sede operativa Largo Dino Frisullo snc 00154 Roma P.I. e C.F. 80228830586 legalmente rappresentata dal sig. Romiti Cesare (d'ora innanzi **Somministrata**).

e qui da intendersi integralmente richiamato.

Premesso che

l'accordo summenzionato ha ad oggetto la fornitura e la gestione in via esclusiva, da parte della SOCIETA' GRUPPO ARGENTA (Somministrante) in favore delle maestranze e/o della clientela della Somministrata, di un servizio di ristorazione mediante l'impiego di distributori automatici e semiautomatici erogatori di bevande e snack di varia tipologia che sono stati allo scopo collocati presso specifiche aree situate all'interno dei locali aziendali della Somministrata;

l'accordo summenzionato prevede l'esclusiva in favore della SOCIETA' GRUPPO ARGENTA al punto 2.7.

Ciò premesso le parti intendono integrare la suddetta convenzione con la presente clausola:

Corrispettivo per la concessione dell'esclusiva:

Quale corrispettivo per l'esclusiva concessa dalla Somministrata di cui all'art.2.7 dell'accordo menzionato in premesse, la Somministrante corrisponderà alla Somministrata un Contributo così di seguito definito :

Argenta spa riconoscerà al cliente un importo annuale pari al 10 % (dieci percento/00) per ogni consumazione realizzata dal distributore automatico, al netto dell'iva10%,dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

Inoltre Argenta riconoscerà un contributo annuo di euro 1.800,00 (milleottocento/00)sempre dietro regolare documentazione fiscale.

Il contributo avrà decorrenza dal 03/05/2013, e sarà riconosciuto Annualmente.

Il contributo sarà erogato a 30 g.g. rispetto al periodo di competenza concordato, o a 30 g.g. da emissione ricevuta.

La durata della presente clausola integrativa si rapporta esattamente alla durata dell'accordo base al quale accede, venendo quindi a scadenza in data e rinnovandosi quindi tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi nei termini stabiliti nell'accordo base stesso.

Data, Roma 21/05/2013

La Somministrante

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare specificamente la summenzionata clausola con riferimento particolare alla previsione della tacita rinnovazione correlata a quella dell'accordo base.

La Somministrante

La Somministrata

La Somministrata



ADDENDUM

**ALL'ACCORDO PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE MEDIANTE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

tra la ditta ("Somministrante"):

e la ditta: ("Somministrata")

GRUPPO ARGENTA S.p.A. a Socio Unico
Filiale di ROMA - Via Lucrezia Romana, 115
Cap 00043 Città Ciampino Roma
P. Iva 01870980362

Den. Sociale: Accademia di Belle Arti
Sede: Via Ripetta 222
Sede operativa: Largo Dino Frisullo snc
P.IVA 80228830586

(il "Contratto"), qui da intendersi integralmente richiamato

Premesso che

- Il Contratto prevede la fornitura e la gestione in via esclusiva, da parte della Somministrante in favore delle maestranze e/o della clientela della Somministrata, di un servizio di ristorazione mediante distributori automatici e semiautomatici erogatori di bevande e snack di varia tipologia che sono stati allo scopo collocati presso specifiche aree situate all'interno dei locali aziendali della Somministrata;
- La fornitura della corrente elettrica e dell'acqua necessari al funzionamento dei Distributori automatici e semiautomatici sono a carico della Somministrata;

Ciò premesso le parti intendono integrare il Contratto aggiungendo la presente clausola:

"Art. 6 - Corrispettivo per la concessione dell'esclusiva"

Quale corrispettivo per l'esclusiva concessa dalla Somministrata di cui all'art. 2.6 del Contratto, la Somministrante corrisponderà alla Somministrata, con decorrenza dal **03/02/2014** un contributo annuo così di seguito definito:

GruppoArgenta Spa, riconoscerà ad Accademia di Belle Arti un contributo aggiuntivo di 900,00 euro anno a fronte dell'installazione del terzo distributore automatico nella sede di Largo Dino Frisullo snc
Inoltre Gruppo Argenta SpA riconoscerà al cliente un importo pari al 10% (dieci per cento) per ogni consumazione realizzata dal distributore automatico, al netto dell'IVA 10% dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

Il contributo annuo, che maturerà *pro rata temporis* in base alla durata del Contratto, sarà erogato a 60 gg. rispetto al periodo di competenza concordato o a 60 gg. da emissione fattura, se più favorevole per la Somministrante.

Il presente Addendum non costituisce novazione del Contratto e, pertanto, sono fatti salvi tutti gli articoli e le clausole in esso previsti se qui non espressamente sostituiti, modificati e/o integrati. La durata della presente clausola sarà quindi pari alla durata del Contratto come indicata all'art. 3.1 dello stesso.

Data, 17/01/2014

La Somministrante

GRUPPO ARGENTA S.p.A
Filiale di Roma 25
Via Lucrezia Romana, 113B
CIAMPINO (RM)
. P.I./C.F. 01870980362



La Somministrata

GRUPPO ARGENTA s.p.a. a socio unico
Filiale di Roma
Via Lucrezia Romana, 115
00043 Ciampino Roma
Tel. 06-4191140 - 06-4191141
Fax 06-41294797
roma@gruppogargenta.it

Sede Legale
Via M. Fanti, 2 - 42124 Reggio Emilia
Sede Amministrativa
Via Einstein, 6 - 41012 Carpi MO
Tel. 059-639311 - Fax 059-697623
www.gruppogargenta.it
info@gruppogargenta.it

Capitale sociale Euro 1.269.000,00 i.v.
C.F./P.IVA e Reg. Imp.
Reggio Emilia n. 01870980362

Azzogargenta con sistema di gestione
Qualità e Sicurezza Alimentare certificato da
DNV ISO 22000:2005 - HACCP - ISO 9001:2008